

STATUTO " L'ANGOLO DEGLI ORSETTI ETS"**SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata "L'ANGOLO DEGLI ORSETTI " *Ente del Terzo Settore*
(ETS) d'ora in avanti "Associazione"

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a CAMPAGNA LUPIA (VE), ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci all'interno dello stesso Comune

non costituisce modifica del presente Statuto.

ART. 3) Assenza di scopo di lucro

L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,

nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali

e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) Finalità civiche e solidaristiche.

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo l'aggregazione, la socializzazione, la compagnia,

l'amicizia e il benessere delle persone e delle famiglie.

ART. 5) Obiettivi operativi

L'Associazione opera per:

1. Favorire relazioni positive tra bambini, ragazzi, adulti e famiglie;
2. Sostenere la genitorialità e la gestione educativa dei figli;
3. Prevenire l'isolamento sociale e promuovere la partecipazione comunitaria;
4. Valorizzare il gioco, la cultura, l'attività motoria e la creatività come strumenti di crescita personale



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- chiara

Petronella

[Handwritten signature]

e sociale;

5. Promuovere il benessere psicofisico e la socializzazione attraverso attività educative, culturali,

ricreative e motorie;

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITÀ SECONDARIE

ART. 6) Attività di Interesse Generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017)

Per il perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione svolge attività di interesse generale riconducibili

alle seguenti categorie:

1. Educazione, istruzione e formazione: laboratori creativi, artistici, manuali e multimediali; percorsi

espressivi quali musica, teatro, pittura e arti figurative; percorsi espressivi quali musica, teatro, pittura e

arti figurative; attività di doposcuola, aiuto compiti e supporto allo studio; centri ricreativi, estivi e invernali

orientati alla socializzazione; corsi di formazione per accrescere la cultura personale, le competenze

sociali

2. Attività culturali e ricreative di interesse sociale: gestione di una ludoteca educativa condivisa e

inclusiva; attività di gioco guidato; rassegne culturali, letture animate, cineforum per famiglie; gite di

gruppo, visite culturali ed escursioni associative finalizzate alla socializzazione e non aventi carattere

turistico-commerciale, rivolte esclusivamente ai soci, ai loro familiari e agli invitati.

3. Servizi di supporto alla famiglia e alla genitorialità: spazi di ascolto, confronto e mutuo aiuto;

attività di aggregazione per prevenire l'isolamento familiare; animazione sociale e relazionale per minori

e adulti.

4. Promozione della cultura del gioco sano: attività ludiche orientate alla crescita emotiva; iniziative

di sensibilizzazione e prevenzione delle forme di gioco disfunzionale.

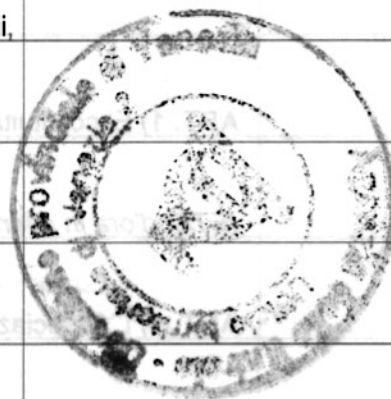
5. Attività motorie, espressive e sportive non agonistiche: corsi di ballo e attività coreutiche; attività

ginniche; avviamento alle arti marziali con finalità educative; tornei sociali e giochi di squadra orientati

alla socialità

ART. 7) Attività Associative e di Comunità

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Petroneo-claro

[Handwritten signature]

L'Associazione organizza momenti di incontro, festa e socializzazione tra soci e famiglie, quali ricorrenze sociali, eventi di animazione e attività di compagnia. Tali attività sono rivolte esclusivamente ai soci e sono finalizzate alla coesione sociale e alla vita comunitaria.

ART. 8) Utilizzo degli Spazi Associativi

L'Associazione può mettere a disposizione i propri spazi per attività educative, culturali, ricreative e sociali coerenti con le finalità statutarie. Gli spazi possono essere utilizzati da soci, famiglie e gruppi comunitari per iniziative di aggregazione e partecipazione sociale. L'Associazione può mettere a disposizione i propri spazi per attività educative, culturali, ricreative e sociali coerenti con le finalità statutarie.

ART.9) Attività Secondarie e Strumentali (art. 6 D.Lgs. 117/2017)

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente e dall'apposito decreto ministeriale (statuto mo... p. 4). Rientrano tra queste: momenti conviviali con piccoli ristori e condivisione di cibo durante le attività; diffusione di materiali didattici o prodotti dei laboratori; iniziative di autofinanziamento (statuto mo... p. 4). Tali attività sono disciplinate da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo

SOCI, REQUISITI E DIRITTI

ART. 10) Risorse umane e di lavoro

L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti, nelle forme e nelle proporzioni previste dal D.Lgs. n. 117/2017 e dalle leggi vigenti

ART. 11) Requisiti di ammissione

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che condividano gli scopi dell'ente e si impegnino ad accettare il presente Statuto e i Regolamenti Interni. Le organizzazioni pubbliche o private partecipano nella persona di un loro rappresentante legale o delegato.

ART. 12) Rapporto associativo e durata

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017. La qualità di socio ha durata illimitata e può venir meno esclusivamente nei casi di recesso, esclusione o decadenza previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse iscrizioni che introducano criteri discriminatori o che limitino arbitrariamente i diritti dei soci.

ART. 13) Quota associativa e morosità

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, valida dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La quota è strettamente personale, non è trasmissibile né rivalutabile. Il mancato versamento comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi, compreso il diritto di voto, previa formale constatazione del Consiglio Direttivo. La morosità protratta per oltre 3 mesi dal termine stabilito determina la decadenza dalla qualità di socio, deliberata con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato.

ART. 14) Diritto di voto

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Per i soci minorenni, il diritto di voto in Assemblea è esercitato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. I nominativi dei soci sono annotati nel Libro soci dell'Associazione.

ART. 15) Domanda di adesione

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione indicando i dati anagrafici e dichiarando di aver preso visione dello Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda entro trenta giorni. In caso di diniego, l'interessato può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale si pronuncerà in modo definitivo nella prima convocazione utile.

ART. 16) Obblighi e versamenti dei soci

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota, restando salva la facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori e spontanei.

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale (solo se istituito dall'Assemblea o divenuto obbligatorio per legge).

ART. 22) Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. Hanno diritto di intervento e di voto tutti gli associati in regola con la quota associativa. All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c. Approvare le linee generali del programma di attività;
- d. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e. Deliberare su tutte le questioni ordinarie attinenti alla gestione sociale.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- f. Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- g. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

ART. 23) Convocazione dell'Assemblea

La convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) che garantisca un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente ordine del giorno, data, ora e luogo della prima ed eventuale seconda convocazione. L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (o entro 180 giorni in presenza di particolari e motivate esigenze). Viene altresì convocata ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci,

1/3 dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo. L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, coadiuvato da un Segretario verbalizzante.

ART. 24) Validità assembleare e Costituzione (Art. 21 C.C.) Per la validità delle delibere assembleari, si

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione (da tenersi ad almeno un giorno di distanza dalla prima) la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) delibera a maggioranza dei presenti, fatto salvo lo scioglimento per cui si applica l'Art. 33 del presente Statuto. Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta; ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

ART. 25) Modalità di votazione

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene obbligatoriamente a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre a un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci e resta in carica per tre esercizi. I membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti, la cui nomina resterà valida fino alla successiva assemblea chiamata a ratificarla. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 27) Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui:

- a. Redigere i programmi di attività sociale sulla base delle linee dell'Assemblea;
- b. Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c. Redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- d. Stipulare atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e. Nominare e revocare collaboratori, consulenti o personale dipendente;
- f. Deliberare sull'ammissione, sospensione ed esclusione dei soci;
- g. Determinare l'ammontare delle quote associative annuali e i termini di versamento.


ART. 28) Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica e cura l'esecuzione delle delibere. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni spettano al Vicepresidente. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

ART. 29) Segretario e Tesoriere

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione, tiene aggiornati i libri sociali (verbali di assemblee e consiglio, registro degli associati) e cura la corrispondenza.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità, conserva la relativa documentazione, gestisce i registri contabili e cura gli incassi e i pagamenti in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO, SCRITTURE CONTABILI E CONTROLLI**ART. 30) Fondo patrimoniale e risorse economiche**

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'ente, fondi di riserva e donazioni o lasciti vincolati. Le risorse economiche derivano da: quote associative, contributi di privati, dello Stato o di enti pubblici e internazionali, entrate da prestazioni

convenzionate, proventi da attività commerciali ausiliarie o raccolte pubbliche occasionali di fondi. Le somme versate per le quote annuali o straordinarie non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 31) Scritture contabili e Libri sociali

L'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e il Libro dei soci. I libri sono consultabili da qualsiasi socio che ne faccia motivata istanza scritta; le eventuali copie richieste sono a spese del richiedente.

ART. 32) Bilancio d'esercizio e raccolte fondi

Il bilancio dell'Associazione comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Deve essere redatto in conformità all'Art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e depositato presso il RUNTS entro i termini di legge. Indipendentemente dal bilancio, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto illustrativo delle entrate e delle spese.

ART. 33) Organo di Controllo e Revisione Legale dei conti

La nomina di un Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è obbligatoria al superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere i requisiti professionali prescritti dalla legge. La nomina di un Revisore Legale dei conti o di una Società di revisione legale è obbligatoria al superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti previsti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'Assemblea può affidare la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo, a condizione che questo sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Se non obbligatorio per legge, l'Assemblea può comunque istituire un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne

di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato

rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente,

le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 28) Organo di Controllo e Revisione Legale dei conti

La nomina di un Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è obbligatoria al superamento per due

esercizi consecutivi di due dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 e successive

modificazioni. I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere i requisiti professionali prescritti dalla

legge. La nomina di un Revisore Legale dei conti o di una Società di revisione legale è obbligatoria al

superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti previsti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017

e successive modificazioni. L'Assemblea può affidare la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo, a

condizione che questo sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

SCIoglimento SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci, in sede straordinaria,

con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati. In caso di scioglimento o estinzione, l'Assemblea

provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e

salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. Gli atti di devoluzione del

patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere dell'Ufficio del RUNTS sono nulli di diritto.

ART. 35) Rinvio normativo

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più

liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

ART. 35) Rinvio normativo

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in

materia.

CAMPAGNA LUPIA 30 MARZO 2026

I SOCI FONDATORI

Filippo Stagno
Anna Petronella-Maria
for firm



IL FUNZIONARIO (*)
Domenico Berton

02 LUG. 2026

Reg. II

Euro

200

Conformi al Mod. F 23/1

d/o Ufficio Territoriale di Venezia 2

A.M.

620

costo 3 APRILE